

# Comune di PORCARI

## CAPITOLATO SPECIALE INCENDIO e RISCHI CONNESSI

Amministrazione Comunale :	COMUNE di PORCARI
Indirizzo:	Piazza F.Orsi, 1 CAP 55016 PORCARI
Codice Fiscale:	Partita IVA 383070463

durata del contratto:	anni tre a decorrere dalla data sotto indicata
decorrenza : 31/12/2016	Scadenza: 31/12/2018
Frazionamento del Premio:	annuo

### DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Nell'ambito del territorio comunale, o al di fuori del medesimo quando l'assicurato ne abbia l'interesse, esistono e si assicurano tutti i beni immobili e mobili di pertinenza dell'Assicurato o per i quali l'Assicurato abbia un interesse, li abbia in uso a qualsiasi titolo

Ciascun fabbricato e/o complesso di fabbricati può essere variamente elevato fuori terra, costruito e coperto prevalentemente in materiali incombustibili, quali cemento armato, laterizi e conglomerati artificiali incombustibili.

L'assicurazione è perciò operante per tutti i beni dell'Amministrazione comunale, nulla escluso, e per qualsiasi destinazione siano previsti compresi nell'assicurazione a titolo esemplificativo e non limitativo: uffici, depositi, dipendenze, abitazioni e servizi sociali.

Ciò premesso si assicura

		Somma assicurata o limite di risarcimento	Tasso lordo	Premio lordo
1	Beni immobili di proprietà del Contraente, in comproprietà, oppure di proprietà di terzi ma in gestione, locazione, uso, custodia al Contraente	22.809.184,60		
2	Beni mobili come da definizioni di polizza	2.286.278,75		
3	Ricorso Terzi compreso locatari	1.500.000,00		
4	Spese extra	1.500.000,00		
5	Spese di demolizione e sgombero	300.000,00		

Somme complessivamente assicurate e Premio annuo lordo ⇒	€ 28.395.463,35	
frazionamento semestrale		
diritti di frazionamento del premio ..... %		
importo di premio semestrale		

n.b.

I Valori delle partite 1, e 2) sono quelli ricavati dalla clausola di determinazione del valore

CRITERIO di risarcimento	
VALORE A NUOVO	per Fabbricati e Contenuto
VALORE REALE	per Denaro e Valori
FORMA DELL'ASSICURAZIONE	
A VALORE INTERO eccetto partite specifiche sotto riportate	
A PRIMO RISCHIO per part. 3, 4 e 5	

### **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione..

**Assicurazione:** contratto di assicurazione identificato nei Certificati.

**Autocombustione:** combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

**Contenuto:** Intendendosi con tale dizione tutto quanto è contenuto nelle costruzioni utilizzate o in uso al Contraente, sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna fatta eccezione per gli impianti compresi nella dizione di "Fabbricati" e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A..

Il tutto in quanto di proprietà del Contraente o perché il medesimo ha un interesse o sia tenuto all'assicurazione o di proprietà dei dipendenti, ospiti, frequentatori, terzi in genere. Sono pertanto compresi anche: beni all'aperto, strutture fisse o attrezzature non rientranti nella definizione di "Fabbricati", alberati, parchi, giardini e simili, denaro, carte valori, titoli di credito in genere e altri documenti rappresentanti un valore, nonché oggetti di particolare valore artistico e oggetti d'arte. Per Oggetti d'Arte si devono intendere assicurati, qualora non assicurati con specifiche polizze, i beni di valore singolo non superiore a € 60.000,00 (sessantamila euro): quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture in genere, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti, libri, manoscritti, collezioni e qualunque altro oggetto avente valore artistico, di proprietà del Contraente o di Terzi, affidati al Contraente stesso e custoditi presso le Sedi del Contraente o presso altri Enti Pubblici e/o Privati.

**Contraente:** soggetto che stipula l'Assicurazione

**Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali (valevole solo per la Sezione RCT).

**Dati e processi:** le informazioni logicamente strutturate elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

**Esplodenti:** sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a) a contatto con l'acqua o con l'aria, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per l'azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A).

**Esplosione:** sviluppo di gas a vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a combustione che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricati:** Intera costruzione edile e tutte le opere murarie di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni, o pertinente la proprietà nel suolo pubblico, quali impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso di riscaldamento o di rifornimento di energia, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione "Contenuto".

Come fabbricati si intendono tutte le costruzioni, ovunque esistenti sul territorio italiano,

- di proprietà del Contraente o in comproprietà, anche se in uso a Terzi o in loro possesso;
- di proprietà di Terzi, in gestione o in locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia al Contraente; compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali, le reti fognarie e di canalizzazione in genere, gli impianti di illuminazione ed escluso solo quanto compreso nella dizione di "Contenuto".

Le costruzioni sono variamente elevate fuori terra e possono avere anche piani seminterrati o interrati. Esse sono prevalentemente costruite in materiali incombustibili.

In esse non sono esclusi l'impiego e/o l'esistenza degli infiammabili, delle merci speciali e dei materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare, nei quantitativi che il Contraente od i Terzi occupanti la costruzione ritengono indispensabili. E' tuttavia esclusa qualsiasi attività industriale se non specificatamente pattuita.

## ***Segue Capitolato Incendio Comune di Porcari***

Si devono intendere comprese anche installazioni fisse in genere all'aperto (quali ad esempio: parcometri e distributori/ scambiatori di siringhe e altri apparati), nonché quelle temporanee allestite per manifestazioni organizzate dal Contraente.

**Franchigia:** importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**Impianti e apparecchiature elettroniche:** i calcolatori, gli elaboratori elettronici, i videoterminali, i personal computer, anche portatili, e quant'altro di elettronico è inerente a dati e processi, nonché impianti ed apparecchiature di sorveglianza, di controllo, di allarme, di monitoraggio, le attrezzature d'ufficio in genere di qualsiasi genere a corrente debole nonché le attrezzature scientifiche in genere, incluse apparecchiature anche ad impiego mobile; il tutto, comprensivo dei relativi conduttori, anche esterni, dei tubi speciali e delle valvole elettroniche, in quanto di proprietà del Contraente o perché il medesimo ha un interesse o sia tenuto all'assicurazione. Tali beni possono trovarsi sia sottotetto ai Fabbricati sia, per quanto riguarda i beni ad impiego mobile, in altre località nonché su autoveicoli in genere anche non di proprietà del Contraente. Tali beni, qualora non prevista una apposita partita, si intendono sempre compresi nella partita e nella definizione di "Contenuto" di cui sopra.

**Incendio:** combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Intermediario:** il mediatore di assicurazioni (broker iscritto al R.U.I.) abilitato alla gestione della polizza.

**Lastre antisfondamento:** si intendono quelle costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore.

**Limite di indennizzo:** la somma massima dovuta dalla Società per quell'evento.

**Macchine elettroniche:** sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, apparecchi elettromedicali, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, centralini telefonici, impianti telex e telefax, registratori di cassa, impianti di prevenzione e di allarme, ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica inerente l'attività esercitata.

**Maggiori costi:** il maggior esborso sostenuto dall'Assicurato, rispetto a quello normale necessario alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto, dovuto a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da parte di Terzi.

**Massimale:** somma messa a disposizione dalla Società per ogni anno assicurativo e singola controversia.

**Polizza :** documento che prova l'assicurazione.

**Premio:** somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

**Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

**Porzione di fabbricato:** come "fabbricato", se facente parte di condominio è compresa anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

## ***Segue Capitolato Incendio Comune di Porcari***

**Rapina/estorsione:** sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone.

**Responsabilità civile:** responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.

**Rischio:** probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Scoperto:** percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**Scoppio/implosione:** repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Società:** la compagnia di assicurazione che garantisce i rischi per i quali è stipulata la presente assicurazione

**Solaio:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Supporti Informatici:** il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina, inclusi programmi e licenze ;

**Tetto:** insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**Valore intero:** forma di assicurazione piena, che si ha quando il valore della cosa assicurata coincide con la somma assicurata. In caso di non coincidenza è prevista l'applicazione della regola proporzionale (art. 1907 c.c.).

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **1. EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA**

Il presente contratto avrà durata triennale. Alla scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax o posta elettronica certificata.

E' comunque facoltà del Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, di richiedere la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione col massimo di 90 giorni, alle medesime condizioni contrattuali in corso. E' inoltre facoltà del Contraente di rescindere anticipatamente la polizza, ad ogni ricorrenza annuale, mediante preavviso di 30 giorni da comunicare alla Società per raccomandata AR.

### **2. DICHIARAZIONI E CIRCOSTANZE DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui all'art. 1898 C.C., sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, ma non oltre l'ultima scadenza di premio.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività, sempre che le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

### **3. VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI PAGAMENTO PREMI**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà alla Società nei termini previsti il premio riferito al periodo assicurativo in corso. Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio alla Società assicuratrice, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker e alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax o posta elettronica certificata.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione della copertura assicurativa. I premi e le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio saranno pagati al Broker al quale è assegnata la polizza. Per l'avvenuto pagamento si fa riferimento a quanto riportato nel secondo comma del presente articolo.

### **4. FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni scambiate tra Contraente, Assicurato e Compagnia devono avvenire per iscritto nelle forme consentite (fax, e-mail o raccomandata o PEC).

## **5. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **6. Diminuzione e Cessazione del rischio**

Nei casi di diminuzione dei valori per qualsiasi motivo (esclusa l'assicurazione presso altri Assicuratori), di diminuzione di rischio, di alienazione di beni o di cessazione di rischio o dell'attività, la riduzione di premio sarà calcolata con decorrenza immediata anche se l'appendice verrà emessa a scadenza di rata in occasione della regolazione annuale dei valori sulla base della dichiarazione consuntiva dell'elenco del patrimonio dell'Assicurato.

In caso di cessazione di rischio il contratto si scioglie (Art. 1896 CC) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata. In questo caso la Società rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

## **7. Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

## **8. Massimo Indennizzo degli assicuratori**

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C. e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## **9. Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## **10. Foro competente**

E' competente il foro dell'ordinaria giurisdizione.

## **11. Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **12. titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

## **NORME IN CASO DI SINISTRO**

### **13. Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno o le perdite o ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio all'attività; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'Articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quando l'Ufficio preposto ne abbia avuto la possibilità, a deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Per sinistri di notevole gravità, deve inviare comunicazione scritta con il mezzo più rapido disponibile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Articolo 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria od alla Polizia qualora sia previsto dalla legge;
- d) conservare, fatta eccezione per le merci deperibili, le tracce ed i residui del sinistro per il tempo strettamente necessario per effettuare la perizia senza avere, per questo, diritto ad un'indennità alcuna; il Contraente o

## **Segue Capitolato Incendio Comune di Porcari**

l'Assicurato può comunque iniziare immediatamente la riparazione o il ripristino anche prima della comunicazione di cui al punto b);

e) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro, con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro;

f) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché a fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, e qualsiasi altro chiarimento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dal Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dagli immobili assicurati o dai locali contenenti i beni assicurati.

### **14. Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o delle perdite, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **15. Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno e/o delle perdite è concordato tra le Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto separato comunicato all'altra Parte.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **16. Mandato dei Periti**

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate, fatto salvo il disposto di cui all'Articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo " Denuncia dei Sinistri – Obblighi del Contraente ";

c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati.

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

## ***Segue Capitolato Incendio Comune di Porcari***

Dietro richiesta dell'Assicurato, viene applicato tutto quanto previsto dal Capitolato relativo all'indennizzo a ciascun gruppo di Beni singolarmente considerato, come se per ognuno di tali gruppi di Beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati alla liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

### **17. diritto di recesso per sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

E' facoltà della Contraente, in caso di recesso da parte della Società, di richiedere la rescissione delle altre polizze che il Contraente abbia in corso con la medesima Società, anche prima della relativa scadenza contrattuale nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali.

### **18. Assicurazione parziale (vale solo per la forma a valore intero)**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art. 1907 c.c.).

La "regola proporzionale" sopra prevista non si applica quando i valori stimati eccedono di non oltre il 10% le somme assicurate.

Qualora detta percentuale risulti superiore, la "regola proporzionale" si applicherà tra i valori stimati e le somme assicurate maggiorate del 10%.

La presente disposizione non si applica in caso di assicurazione nella forma a primo rischio assoluto.

### **19. pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente.

L'Assicurato è comunque legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno garantito da fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'indennizzo, rilasciata da Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione, che preveda la restituzione di quanto percepito. Detto importo da restituire dovrà inoltre essere maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

### **20. Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro medesimo e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in misura non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamilaeuro).

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

### **21. Onorari dei Periti**

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari di competenza di Periti, Ingegneri, Architetti, Consulenti o Società di revisione che il Contraente avrà scelto e nominato anche conformemente al disposto dalle Norme in caso di Sinistro, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito o Società di revisione.



## **22. Rinuncia al diritto di Rivalsa**

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Articolo 1916 del Codice Civile, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti dell'eventuale responsabile del danno.

## **NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate da:

- incendio
- fulmine

- scoppi, esplosioni ed implosioni in genere qualunque sia la causa che ha determinato il fatto, salvo le esclusioni previste nello specifico articolo nonché quelle specifiche riportate per le garanzie altri eventi negli articoli seguenti .

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate dagli "altri eventi" di seguito individuati.

#### **1.01 - Parificazione Danni Incendio**

Si conviene fra le parti di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedirne o arrestarne la propagazione, anche quelli fatti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso o di contenerne gli effetti, sia esso incendio o uno qualsiasi degli altri eventi previsti in polizza, purché tali guasti non siano arrecati inconsideratamente.

#### **1.02. -Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, Occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da eruzioni vulcaniche;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalle estensioni.

### **2. RICORSO TERZI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli di terzi e dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché, le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

## **Segue Capitolato Incendio Comune di Porcari**

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché, ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, illegale rappresentante il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché, gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

### **3. EVENTI ATMOSFERICI**

- La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da :
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
  - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, sovraccarico di neve;
  - cedimento o franamento del terreno;
  - ancorché, verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.
- c) subiti da :
  - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
  - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
  - fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
  - serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
  - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

### **4. -ROTTURA LASTRE**

La Società risponde della rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro stampato nonché aie insegne luminose il tutto collocato sia all'esterno che all'interno dei locali, dovuta a cause accidentali Sono comprese iscrizioni, decorazioni e dipinti ed escluse vetrerie e cristallerie portatili, lampadari, ed in genere quanto ha valore artistico e di affezione.

Sono esclusi i danni:

1. che si verificano in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai;
2. derivanti da vizio di costruzione o da difettosa installazione.
3. alle parti elettriche e alle lampadine elettriche e/o al neon.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza l'applicazione del disposto relativo all'art 1907 c.c., e fino alla concorrenza del capitale a tale titolo assicurato.

### **5. - FENOMENO ELETTRICO**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché, quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

**6. - SCIOPERI E TUMULTI SOMMOSSE TERRORISMO E SABOTAGGIO, ATTI VANDALI E DOLOSI**

La Società indennizza:

- 1) i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi ed atti di sabotaggio organizzato;
- inoltre,
- 2) gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell' Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

La non risponde dei danni:

- di furto o tentato furto, di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
- atti di terrorismo ed attentati, salvo quanto successivamente previsto.
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

**relativamente ad ATTI DI TERRORISMO**

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente o indirettamente causati da atti di terrorismo. Restano confermate le esclusioni previste alla garanzia o) eventi sociopolitici, nonché si intendono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni

Salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.

La e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia "riferita alla parte ATTI DI TERRORISMO" mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della , questa provvederà al rimborso entro 15 giorni della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

**7. FUMO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché, detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

**8. ACQUA CONDOTTA – RICERCA GUASTI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;

La Società rimborsa inoltre l'Assicurato delle spese necessariamente sostenute per la demolizione, lo sgombero e il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

**9. URTO VEICOLI E/O CARRI FERROVIARI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via o nell'ambito degli insediamenti utilizzati, non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente ne al suo servizio, nonché di carri ferroviari sia trainati sulla pubblica via che su rotaie durante manovre e/o transito.

**10. BANG SONICO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

**11. AUTOCOMBUSTIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma). La garanzia è operante alle seguenti condizioni:

- che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della polizza;
- che lo stoccaggio delle beni assicurati venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione richieste dalla tecnica e dalle conoscenze.

**12. –NEVE, GHIACCIO, GELO**

La Società indennizza i danni materiali e diretti che il gelo, il ghiaccio o la neve possono arrecare agli impianti interni idrici e tecnici, a servizio del fabbricato.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione;
- in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.

**13. - SOVRACCARICO DI NEVE**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da sovraccarico di neve sul tetto.

Sono esclusi i danni :

- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente condizione particolare;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ( D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 Febbraio 1982 - G.U. n. 56 del 26/02/82 Aggiornamento delle Norme Tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e di carichi e sovraccarichi" e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali).

**14. – EVENTI DIVERSI**

La Società risponde degli ulteriori seguenti eventi:

- rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi, ai relativi congegni ed agli ambienti.
- Caduta di alberi o piante in genere o di loro parti, posti nelle aree adiacenti i fabbricati e/o gli insediamenti assicurati, in conseguenza di evento naturale proprio o di un qualsiasi altro evento garantito nel presente capitolo.
- Dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.
- Colaggio e fuoriuscita accidentali di fluidi.
- Fuoriuscita delle sostanze contenute negli impianti automatici di estinzione degli incendi, a causa della loro improvvisa ed imprevista entrata in funzione, sia per causa endogena che esogena.

**15. - TRABOCCO DI FOGNATURE**

La Società risponde dei danni diretti e materiali causati agli enti assicurati derivanti da rigurgito e/o trabocco di fognature avvenuti a seguito di rottura accidentale, occlusioni di tubazioni e condutture.

**16. – ACQUA PIOVANA**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di acqua piovana, inclusi intasamento di gronde e pluviali, con esclusione dei danni dovuti ad acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti.

**17. - DANNI CONSEGUENZIALI**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a. sviluppo di gas, fumi, vapori;
- b. di mancata o anormale produzione e distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;

## ***Segue Capitolato Incendio Comune di Porcari***

- c. di mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
  - d. di colaggio o fuoriuscita di fluidi e/o liquidi;
- purché tali eventi siano direttamente imputabili alle cause garantite in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nelle immediate vicinanze.

### **18. SPESE DEMOLIZIONE, SGOMBERO E SMALTIMENTO**

la Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare e smaltire alla più idonea discarica i residui del sinistro - esclusi sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza, fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione. La presente estensione è prestata ad integrazione ed in eccedenza al limite di risarcimento della eventuale partita specifica prevista in polizza che in quel caso si intende prestata a consumo indipendentemente dall'ammontare dell'indennizzo pagabile a termini di polizza .

### **19. SPESE DI RICOLLOCAMENTO**

la Società risponde delle spese sostenute dall'Assicurato, in occasione di un evento, per ricollocare in altre località, temporaneamente per il periodo necessario al ripristino dei locali danneggiati, le cose esistenti, assicurate o non, allo scopo di ripristinare, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, i Fabbricati o il relativo Contenuto o, in genere l'attività in essi svolta.

### **20. – TERREMOTO**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate da terremoto - intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene – nonchè dei danni da maremoto, sia per danni materiali e diretti che quelli di incendio, esplosione, scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di tali eventi

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
  - b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione;
  - c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
  - d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto/maremoto sugli enti assicurati;

### **21. INONDAZIONI ALLUVIONI, ALLAGAMENTI**

La Società indennizza i danni materiali compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio direttamente causati alle cose assicurate da inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- 1) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- 2) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- 3) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- 4) a enti mobili all'aperto;
- 5) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

**22. Determinazione delle Somme Assicurate - Conguità**

Le somme assicurate alle rispettive partite 1 e 2 dichiarate dall'Assicurato sono state determinate in base ai seguenti criteri:

per i

- 1 - Fabbricati: totale metri quadri (somma dei mq. di ogni piano) moltiplicato per il valore medio per metro quadro; quest'ultimo è dato dal costo medio per mq. per la ricostruzione a nuovo dei beni immobili, vale a dire per il presente contratto complessivi **mq. 16.017,21 x 1260,00** €/mq di valore a nuovo. A tale prodotto è stata sommata la quota parte dell'impianto di depurazione "Casa del Lupo" stimata "a corpo" per un importo pari al **50% di € ...5.255.000,00 (ovvero € ...2.627.500,00)** di competenza dell'Ente contraente.
- 2 - Contenuto: totale metri quadri (somma dei mq. di ogni piano) degli immobili all'interno dei quali si trovano arredamenti, attrezzature o altri beni riconducibili alla definizione di "contenuto" moltiplicato per costo di rimpiazzo a nuovo e di riacquisto dei beni mobili mediamente esistente per mq., vale a dire per il presente contratto complessivi **mq. 13.064,45 x 175,00** €/mq di valore di rimpiazzo (la superficie è riferita a quella in esistono arredi del Contraente).

La Società espressamente conviene sulla congruità dei capitali globali assicurati, calcolati come sopra riportato.

La Società prende atto che dal computo per la determinazione delle somme assicurate restano esclusi i beni conferiti all'Ente ai sensi della L.R.T. 77/98

La Società prende inoltre atto che, relativamente ed esclusivamente al valore del Fabbricato e Impianti denominato "Casa del Lupo" posto in Via di Lucia a Porcari le Parti concordano che il valore è stato fornito per accordo fra gli Enti comproprietari (Comune di Capannoni e Porcari al 50% ciascuno), che il medesimo è assicurato al 50% quale quota di proprietà dell'Assicurato e che per tale bene sarà applicato l'art. 25 che segue.

**23. – Variazione di valore per il patrimonio – Leeway clause**

La prestazione assicurativa include automaticamente tutti i servizi prestati e/o le competenze a nuovo e/o gli insediamenti, impianti ed infrastrutture che il Contraente dovesse intraprendere, esercitare, gestire, costruire, acquisire, mantenere nel corso della validità della presente polizza.

La Società si impegna a ritenere in garanzia gli insediamenti ed i beni acquisiti e/o modificati nel corso dell'annualità assicurativa, senza obbligo della comunicazione da parte del Contraente ma con regolazione a fine anno sulla base delle variazioni di valore intervenute e secondo le seguenti condizioni.

1. - La Società si impegna a non applicare, qualunque sia il valore dei beni assicurati che risulterà al momento del sinistro, la regola proporzionale di cui all'Art. 18 delle condizioni generali di assicurazione, "Assicurazione Parziale".
2. - Il Contraente si impegna a comunicare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione, l'aggiornamento del valore globale assicurato calcolato alla data di scadenza del periodo stesso, sulla base del calcolo stabilito all'art 22 "Determinazione delle Somme Assicurate" che precede. Tale comunicazione dovrà essere fatta non oltre 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo di assicurazione.
3. - La Società si impegna inoltre a ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
  - a) risultanti da rivalutazione del costo medio per mq. (somma dei costi di ricostruzione e di rimpiazzo a nuovo e di riacquisto dei beni immobili e mobili) dichiarato all'inizio del periodo di assicurazione, dovuta ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
  - b) derivanti dall'acquisizione di beni, a titolo di proprietà o qualsiasi altro titolo per i quali ricada sul contraente l'obbligo della sua assicurazione, compresi quelli trasferiti ope legis, con conseguente aumento dei mq. complessivi, senza peraltro alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente, purché tali maggiori somme non superino il 20% del capitale complessivo indicato in polizza per ciascuna partita in base all'ultima dichiarazione fornita;

Qualora invece le circostanze di cui al punto b) comporti nel corso del periodo annuo di assicurazione un aumento superiore alla predetta percentuale del 20%, il Contraente si impegna a comunicare ogni modifica che ecceda tale limite che dovrà formare oggetto di apposita pattuizione (appendice di aumento) alle condizioni normative e di premio vigenti, salvo il caso dell'aggravamento di rischio per il quale le parti determineranno nuove specifiche condizioni di assicurazione.

## **Segue Capitolato Incendio Comune di Porcari**

Il premio delle annualità successive sarà quello risultante dall'ultima regolazione effettuata.

In caso di mancata comunicazione da parte del Contraente di variazioni che eccedano la predetta percentuale del 20%, l'indennizzo in caso di sinistro sarà soggetto alla regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale ma con la tolleranza prevista al predetto art. 18 delle condizioni generali di assicurazione "Assicurazione Parziale".

Ai fini di quanto sopra, la Società non terrà conto delle maggiori somme dovute all'acquisizione di beni che siano separatamente assicurati con apposito contratto e ciò, fino a quando essi saranno così assicurati.

4. - alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per il conseguente aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura del Contraente come previsto al punto 2) e al relativo calcolo dei nuovi valori e premi, anche eventualmente riferiti al condizione del punto 3 a) che precede (rivalutazione del costo medio per mq.)

Con l'appendice di aggiornamento di cui sopra si farà luogo anche alla regolazione del premio relativo al periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti o alle diminuzioni del valore complessivo di cui al punto 3, per i quali l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essi relativo, se la regolazione è a favore della Società. In caso di regolazione negativa la Società provvederà a conguagliare il rimborso dovuto con la rata annuale, qualora questa non risulti ancora pagata, oppure mediante apposita appendice di rimborso al netto delle imposte già versate.

Le differenze risultanti dalle regolazioni dovranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte del Contraente / Assicurato, del documento di regolazione premio correttamente emesso.

5. -La presente condizione è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza medesima.

In caso di rescissione di questa condizione, resteranno inoperanti i reciproci impegni previsti dagli artt. 20 e 21 medesimi a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio per il periodo trascorso e l'operatività della garanzia per il nuovo periodo di assicurazione sulla base dell'art. 18 Assicurazione Parziale.

6. -La presente condizione speciale diviene inoperante se il Contraente non avrà ottemperato agli impegni convenuti al punto 2 che precede e la Società, in questo caso, applicherà, in caso di sinistro, quanto previsto al successivo art. 24.

### **24. Determinazione dell'ammontare del danno in caso di inoperatività dell'art. 22 e 23 che precedono**

In caso di inefficacia delle condizioni previste ai precedenti artt. 22 e 23 la determinazione del danno verrà eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, secondo le seguenti norme.

1. per i danni ai fabbricati si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate.
- c) le spese di demolizione e sgombero nonché ogni altra spesa che forma oggetto della prestazione assicurativa;
- d) il valore ricavabile dai residui delle parti di fabbricato contemplato nelle stime sub b) e c);

L'ammontare del danno si ottiene deducendo dall'importo delle stime sub b) e c) l'importo della stima sub d).

2. per i danni al contenuto, alle cose particolari ed alle opere aventi valore artistico si stima:

- a) il valore che avevano al momento del sinistro le cose assicurate, illese o danneggiate o rubate, compresi gli oneri fiscali se dovuti all'erario, secondo i criteri previsti in polizza;
- b) il valore delle cose illese in base alla stima sub a);
- c) il valore ricavabile dalle cose danneggiate.
- d) le spese di demolizione e sgombero nonché ogni altra spesa che forma oggetto della prestazione assicurativa;

L'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime sub a) e d) l'importo delle stime sub b) e c).

La Società in caso di sinistro, applicherà la regola proporzionale di cui all'Art. 18 delle condizioni generali di assicurazione, "Assicurazione Parziale".

### **25. Criterio di risarcimento a "Valore a Nuovo" per Fabbricati e Contenuto**

Premesso che Per "valore a nuovo" si intende:

## **Segue Capitolato Incendio Comune di Porcari**

per i Fabbricati ...: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Bene escludendo soltanto il valore dell'area

per il Contenuto (escluse Merci): il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e delle spese di trasporto e di montaggio).

In caso di sinistro si determina:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè – escludendo il valore dell'area – al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei Beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito a stadi di avanzamento dei lavori seguendo il progredire della ricostruzione o del rimpiazzo; la ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e, sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della Società.

Nel caso di fabbricato il cui valore di riedificazione non fosse determinabile per le particolarità storiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato sulle basi di un immobile avente caratteristiche funzionali identiche.

L'assicurazione del valore a nuovo non è operante:

- per i fabbricati (o porzioni di) e per gli impianti ed i macchinari che, al momento del sinistro, si trovano in stato di inattività, con la precisazione però che le sospensioni temporanee, anche prolungate, di attività per manutenzione, revisione e simili o per esigenze o schemi operativi non costituiscono "stato di inattività";
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non vengano intraprese e compiute in tempi oggettivamente possibili o non vengano più intraprese.

### **26. Criterio applicato per Fabbricati in stato di inattività e per merci**

a) per i Fabbricati e relativo contenuto (escluse merci) in stato di inattività

L'ammontare del danno indennizzabile viene determinato stimando il costo (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario o delle spese di trasporto e di montaggio) di riparazione, di ricostruzione di rimpiazzo a nuovo - (escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico), ridotto in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero).

Nel caso di immobile il cui valore di riedificazione non fosse determinabile per le particolarità storiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato sulle basi di un immobile avente caratteristiche funzionali identiche.

b) per le merci

Alle merci acquistate è attribuito il costo di riacquisto al giorno del sinistro, aumentato degli oneri fiscali se dovuti. Alle merci in corso di lavorazione e/o di sperimentazione è attribuito il valore che esse avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo di riacquisto della materia prima e/o dell'intermedio al giorno del sinistro, aumentato delle spese di lavorazione/ sperimentazione sostenute fino a quel momento e degli oneri fiscali se dovuti.

Qualora le valutazioni così formate superassero i corrispondenti prezzi di mercato, dovranno essere applicati questi ultimi.

c) per denaro

Denaro e titoli di credito vengono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, vengono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

### **27. Fabbricati di particolare Pregio - SPESE DI RESTAURO**

Qualora siano assicurati fabbricati di particolare struttura o pregio architettonico, compresi loro parti costitutive, pertinenze, corredi architettonici, stucchi, soffittature, affreschi e simili, anche vincolati dalla Sovrintendenza alle Belle



## ***Segue Capitolato Incendio Comune di Porcari***

Arti, la copertura assicurativa è prestata per le spese di restauro, nel limite di indennizzo indicato nella scheda riepilogativa "scoperti, franchigie e limiti di indennizzo" a tale titolo.

Dalle spese di restauro sostenute verranno dedotti gli eventuali contributi e sovvenzioni percepite o stanziate a favore dell'Assicurato da parte di Enti Pubblici o Privati allo scopo di ripristinare i beni danneggiati.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato Fabbricati non assoggettati ad imposte governative ex D.Lgs. 490/99 – qualora indicati alla Partita separata appositamente indicata in polizza - ovvero di particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, per i quali il valore assicurato è pari al valore che i medesimi avevano al momento del sinistro, la Società indennizzerà le spese necessarie per il restauro od il ripristino o per il rimpiazzo o la ricostruzione delle cose distrutte e/o danneggiate, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro.

Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che i Beni danneggiati o distrutti avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società indennizza le spese tutte, come sopra definite, effettivamente sostenute entro 36 (trentasei) mesi dalla data del sinistro, ed entro il limite del 50% (cinquanta per cento) del valore del bene stesso.

Nel caso in cui la Contraente o l'Assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà un importo determinato come alla precedente lettera a) ovvero pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro.

### **28. Opere d'arte -**

Qualora esista una stima di opere specifiche redatta da stimatore esperto, vale il disposto dell'Articolo 1908 del Codice Civile e viene attribuito a ciascuna opera il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero per opere non comprese nell'elenco della stima stessa, viene attribuito il valore di mercato al momento del sinistro. Relativamente alle spese di restauro si fa riferimento a quanto previsto al precedente art. 27.

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Società indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

### **29. Costi Di Progettazione E Oneri Di Urbanizzazione**

A maggior precisazione di quanto previsto agli effetti della liquidazione di sinistro si prende atto che la Società provvederà ad indennizzare anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica, in caso di ricostruzione dei Fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

### **30 . Maggiori Costi a seguito di sinistro (Spese Extra)**

la Società si impegna a rimborsare all'Assicurato, in caso di danno liquidabile a termini della presente polizza, le maggiori spese o "spese extra" dal medesimo sostenute eventualmente, fino alla concorrenza del limite previsto a tale titolo e per un periodo non superiore a 12 mesi successivi all'avvenimento.

Tale periodo non sarà limitato dalla data di scadenza della presente polizza.

Per "spese extra" si intendono unicamente quelle spese, documentate, sostenute dall'Assicurato allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto, in relazione alla propria attività, se il sinistro non si fosse verificato.

**31. Rifacimento Archivi e Documenti e Disegni**

Nel caso di danno al materiale di archivio, sia che riguardi archivio storico o attuale, nonché documentazioni varie o disegni o supporti magnetici custoditi, la Società indennizza, per il rifacimento di tale documentazione e/o il suo ripristino o restauro, una somma massima pattuita a tale titolo e senza l'applicazione della regola proporzionale, valevole anche per i costi del materiale e le operazioni manuali e meccaniche purché effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro.

**32. CLAUSOLA BROKER**

Resta inteso fra le Parti che ai sensi della normativa vigente in materia per la gestione ed esecuzione della presente polizza deve intendersi riconosciuto dalla Società l'intermediario designato dell'Ente – in questo caso la Inser SpA con Sede e Direzione: Trento - Via Adriano Olivetti, 36 – cap: 38122 . Si dà inoltre atto che, ai fini dell'Articolo 1901 C.C. e dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni, il pagamento dei premi potrà essere effettuato al broker e s'intenderà come ricevuto dalle Compagnie. Del pari, le comunicazioni fatte dall'Assicurato al broker si intendono come ricevute dalle Compagnie anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

**33. Trattamento dei dati**

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

**34 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

A- La Compagnia delegataria/mandataria, e/o compagnie coassicuratrici/mandanti, fornitrice/i dei servizi assicurativi assume/mono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche

B- La Compagnia delegataria/mandataria, e/o compagnie coassicuratrici/mandanti si impegna/ano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Dichiarazione Contrattuale**

Le clausole tutte della presente polizza sono il risultato della concorde volontà delle parti e pertanto non vale il disposto degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

CONTRAENTE

La SOCIETA'

## Segue Capitolato Incendio Comune di Porcari

**Contraente: COMUNE di PORCARI**

### RIEPILOGO DELLE LIMITAZIONI e FRANCHIGIE

	Descrizione	Scoperto	Franchigia	Max indenn.
	Autocombustione	10%	€ 250,00	€ 500.000,00
	Acqua condotta		€ 250,00	€ 500.000,00
	Spese ricerca riparaz. guasti		€ 250,00	€ 100.000,00
	Acqua piovana		€ 500,00	€ 500.000,00
	Eventi atmosferici		€ 1.000,00	80% somme ass.
	Eventi sociopolitici ecc. (escluso terrorismo e sabotaggio)		€ 1.000,00	80% somme ass.
	Sottolimito x imbrattamento muri			€ 100.000,00
	Sottolimito per eventi su beni all'aperto	10%	€ 250,00	€ 500.000,00
	Eventi diversi		€ 500,00	€ 500.000,00
	Fenomeno elettrico		€ 250,00	€ 200.000,00
	Inondazioni alluvioni, allagamenti		€ 5.000,00	50% somme assicurati alle risp.partite
	Intasamento Gronde e Pluviali		€ 500,00	€ 500.000,00
	Maggiori Spese (extra)			€ 500.000,00
	Neve Gelo e ghiaccio		€ 1.000,00	€ 500.000,00
	Onorari dei Periti			€ 50.000,00
	Rottura lastre		€ 500,00	€ 100.000,00
	Sovraccarico Neve	10%	€ 5.000,00	50% somme assicurati alle risp.partite
	Spese di Rimozione e ricollocamento			€ 100.000,00
	Spese Rifacimento archivi ecc.		€ 500,00	€ 250.000,00
	Spese di Restauro			€ 200.000,00
	Terrorismo e Sabotaggio		€ 5.000,00	€ 5.000.000,00
	Terremoto		€ 25.000,00	50% somme ass.te
	Traboccamenti Rigurgiti ecc.		€ 500,00	€ 500.000,00
	Urto Veicoli		€ 500,00	€ 2.000.000,00



CONTRAENTE

La SOCIETA'